

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

**Procedura coordinata di verifica di assoggettabilità a VIA e AU. Determinazione dirigenziale n. 21/2016.**

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 smi e L.R. 11/2001 smi – Procedura coordinata di VIA e Autorizzazione Unica (AU ex art. 208 D.Lgs. 152/06 smi) relativa al progetto di adeguamento tecnologico logistico-ambientale dell'impianto per la produzione di calcari, calcari stabilizzati e di conglomerati bituminoso-cementizi sito in località Grottafornara nel Comune di Statte Proponente: G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.**

### RELAZIONE DELL'UFFICIO

La società G.R.L. Cave e Conglomerati Srl, P.IVA 01823540735 – sede legale in Taranto, via Galeso n. 28 – con nota acquisita al prot. prov.le n. 39301/A del 06.08.2015 presentava istanza coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica per il progetto di adeguamento tecnologico logistico-ambientale dell'impianto per la produzione di calcari, calcari stabilizzati e di conglomerati bituminoso-cementizi sito in località Grottafornara nel Comune di Statte (Ta).

#### *Descrizione dell'intervento*

Il progetto oggetto di intervento riguarda la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti inerti, da realizzarsi in un'area in cui è già presente un'attività di cava, un'attività di frantumazione e vagliatura di calcare di cava ed un impianto di produzione di conglomerati bituminosi della medesima Società, autorizzati in materia di emissioni giuste D.D. n. 437 del 26.10.2005 e n. 442 del 02.11.2005 (quest'ultima rettificata con D.D. n. 460 del 05.10.2007), rilasciate dalla Regione Puglia. L'area di che trattasi è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 16, p.lla 376 del Comune di Statte.

I lavori di coltivazione della cava sono stati autorizzati con decreto dell'Assessore I.C.A. n. 06/IND/1989 ai sensi della L.R. n. 37/85 e prorogati con D.D. n. 65 del 11.05.2009 rilasciata dalla Regione Puglia con validità sino al 01.06.2019.

La Società intende destinare una porzione dell'ampia area in oggetto alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (principalmente fresato proveniente da operazioni di scarifica del manto stradale ed inerti provenienti da attività di cava e di escavazione), allo scopo di ottenere un prodotto da riutilizzare per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti di infrastrutture in rete e pavimentazioni stradali.

L'intervento prevede la realizzazione di:

- un ulteriore mulino di vagliatura e selezione in aggiunta a quelli già esistenti destinati, prevalentemente, alla frantumazione e vagliatura di calcare di cava ed alla produzione di conglomerati bituminosi e cementizi;
- un basamento in c.a. (con relativi cordoli) per lo stoccaggio temporaneo e limitato di:
  - Fresato stradale (codice CER 170302);
  - Terre e rocce da scavo (codice CER 170504);
  - Scarti calcare (codice CER 170508).

L'impianto che si intende realizzare presenta una superficie di 5660 mq ed è suddiviso in tre aree principali:

- Area di messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13);
- Area di lavorazione e recupero materiali inerti (operazioni R5);
- Area di stoccaggio dei materiali recuperati.

Il proponente dichiara la capacità dell'impianto pari a 92.500 t/anno (pari a 300 t/g considerando 300 giorni lavorativi), pari a 51.390 mc/anno.

#### *Procedimento istruttorio*

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 39301/A del 06.08.2015, la Società G.R.L. Cave e Conglomerati Srl trasmetteva istanza coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/01 smi e

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi per il "Progetto di adeguamento tecnologico logistico-ambientale dell'impianto per la produzione di calcari, calcari stabilizzati e di conglomerato bituminoso-cementizio sito in località Grottafornara" nel Comune di Statte.

Con nota prot. prov.le n. 41882/P del 03.09.2015 lo scrivente Settore chiedeva alla Società di regolarizzare l'istanza dal punto di vista amministrativo.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 44589/A del 21.09.2015 la Società riscontrava la precedente regolarizzando l'istanza come richiesto.

Con nota prot. prov.le n. 47841/P del 07.10.2015 lo scrivente Settore convocava conferenza di servizi ai sensi della L.R. 11/01 smi e della L. 241/90 smi.

In data 30.10.2015 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto – nota prot. 11312 del 14.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 49823/A del 15.10.2015;
- Dipartimento di Prevenzione SISP – nota prot. 145412 del 29.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 52824/A del 30.10.2015 – parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio province di Lecce, Brindisi, Taranto – nota prot. 600 del 29.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 52817/A del 30.10.2015;
- Ente di Gestione Provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – nota prot. prov.le n. 52246/int del 28.10.2015 – riscontro integrazioni e precisazioni.

Inoltre, la Provincia di Taranto evidenziava le seguenti criticità: "

1. *L'area di intervento è interessata dal vincolo Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine". A tal proposito, si evidenzia che il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornato con DGR 1023/2015, prevede un grado di prescrizione "escludente" per la realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti in aree naturali protette e parchi naturali, così come riportato al punto 16.1 del medesimo Piano, nonché nell'allegata tabella di sintesi del sistema vincolistico di riferimento in base ai differenti comparti ambientali.*
2. *L'intervento interessa il vincolo beni paesaggistici 6.2.2 "parchi e riserve" di cui al PPTR approvato giusta DGR n. 176 del 16.02.2015. Si rappresenta che l'art. 71 co. 3 lett. a1) delle NTA del PPTR dispone che: "nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:  
a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.". A tal proposito si evidenzia che l'intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica.*
3. *L'area interessata dall'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi non risulta ad oggi stralciata dal piano di coltivazione della cava."*

Il proponente dichiarava quanto segue: "In riferimento a quanto emerso, il proponente dichiara che presenterà idonee osservazioni entro 15 giorni e chiede altresì che tali osservazioni siano trasmesse anche all'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia, al fine di un'autentica interpretazione del grado di prescrizione "escludente" in relazione al reale stato dell'arte e del territorio, relativo alla pratica de quo".

Con nota prot. 62416 del 30.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 53059/A del 02.11.2015, l'ARPA Puglia DAP Taranto trasmetteva quanto segue: "[... omissis...] Ciò premesso si evidenzia che il progetto ricadrebbe in area del Parco Regionale Terra delle Gravine (PPTR adottato) e in area PUG tipizzata come contesti rurali da riqualificare e/o rinaturalizzare.

*Pertanto il progetto non risulta coerente con il PPTR, secondo le disposizioni di cui all'art. 71 c.3 lett. a1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, ove è stabilito che nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.*

*In aggiunta, secondo quanto stabilito dal Piano di gestione dei Rifiuti della Regione Puglia (testo coordinato DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015), il grado di prescrizione è ESCLUDENTE in riferimento alla realizzazione di impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in aree naturali protette e parchi naturali.*

*Tutto quanto richiamato è possibile concludere che la proposta non risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione vigenti, pertanto il parere non è favorevole."*

Con nota prot. prov.le n. 53240/P del 03.11.2015 lo scrivente Settore trasmetteva copia del verbale della Conferenza di servizi del 30.10.2015 e copia della nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto.

Con nota prot. 14788 del 22.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 53517/A del 04.11.2015, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva quanto segue: "[... omissis...], si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l'area di intervento relativa alla realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi (inerti).

*Tuttavia, estendendo la verifica alla più estesa area nella quale è previsto il piano di coltivazione della cava (non oggetto della procedura per la quale viene richiesto il presente contributo), si rileva la presenza di reticoli idrografici interferenti con la predetta area di cava, rispetto ai quali sarebbe opportuno da parte della ditta proprietaria effettuare verifiche in ordine alla sicurezza idraulica, all'esito delle quali e nel caso di influenza diretta con le attività di cava, vengano adottate precise misure preventive e protettive nei confronti delle maestranze impiegate."*

Con nota prot. prov.le n. 53957/A del 05.11.2015 lo scrivente Settore trasmetteva copia della precedente nota dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 56805/A del 23.11.2015 la Società riscontrava quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 30.10.2015, chiedendo, per il tramite della Provincia di Taranto, un parere autentico all'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia sulla reale applicabilità del grado di prescrizione "escludente" all'intervento di che trattasi.

Con nota prot. 9443 del 30.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 56649/A del 23.11.2015, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia comunicava quanto segue: "questo Segretariato Regionale comunica che rilascerà il parere conclusivo a seguito del ricevimento delle istruttorie tecniche delle Soprintendenze di settore indicate a margine ...".

Con nota prot. prov.le n. 57478/P del 25.11.2015 lo scrivente Settore trasmetteva all'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia la documentazione trasmessa dalla Società giusta nota prot. prov.le n. 56805/A del 23.11.2015.

Con nota prot. 12088 del 15.12.2015, acquisita al prot. prov.le n. 61662/A del 17.12.2015, l'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia riscontrava quanto segue: "[... omissis...] lo scrivente Servizio fa rilevare che al caso de quo trovano integrale applicazione le previsioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali che, nell'ambito della sezione relativa ai criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi (par. 16.1) stabilisce chiaramente che:

*I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo si applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR*

59/2013, relativamente a:

1. nuovi impianti

2. modifiche agli "impianti esistenti" che comportano:

- mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;

*modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica).*

*Con riferimento alle attività svolte dalla G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l., i provvedimenti autorizzativi in essere sono relativi ad attività produttive non afferenti alla gestione e/o recupero di rifiuti speciali: pertanto il progetto proposto di "adeguamento tecnologico logistico-ambientale dell'impianto per la produzione di calcari, calcari stabilizzati e di conglomerati bituminoso-cementizi sito in località Grottaforname del Comune di Statte", si configura come una nuova realizzazione impiantistica (in particolare con riferimento al punto 1 su riportato) in area naturale protetta, con le relative prescrizioni previste dal piano. ..."*

Con nota prot. prov.le n. 212/P del 05.01.2016 lo scrivente Settore convocava conferenza di servizi conclusiva.

In data 13.01.2016 si teneva la conferenza di servizi.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Regione Puglia – Servizio Gestione dei Rifiuti prot. 12088 del 15.12.2015, acquisita al prot. prov.le n. 61662/A del 17.12.2015.
- G.R.L. Cave e Conglomerati Srl acquisita al prot. prov.le n. 1154/A del 12.01.2016 – richiesta di rinvio della conferenza di servizi decisoria.
- ARPA Puglia DAP Taranto prot. 1620 del 12.01.2016, acquisita al prot. prov.le n. 1348/A del 13.01.2016 – "... questo Servizio conferma parere non favorevole già espresso con nota prot. n. 62416 del 30.10.2015."

Prendendo atto della richiesta del proponente di rinvio della seduta dei lavori della Conferenza di Servizi, in quanto con nota prot. prov.le n. 1154/A del 12.01.2016 innanzi citata, la Società G.R.L. Cave e Conglomerati Srl comunicava di avere in corso una richiesta di rimodulazione della nota della Regione Puglia Servizio Gestione dei Rifiuti prot. 12088 del 15.12.2015, si comunicava lo slittamento dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva al giorno 16 febbraio 2016 alle ore 10.00.

Con nota prot. prov.le n. 1969/P del 15.01.2016 lo scrivente Settore trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi e comunicazione della nuova data della conferenza. Inoltre trasmetteva copia della nota dei Vigili del Fuoco di Taranto prot. 379 del 13.01.2016, acquisita al prot. prov.le n. 1799/A del 15.01.2016, pervenuta successivamente all'orario di chiusura del verbale della conferenza.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 6905/A del 11.02.2016 la Società chiedeva quanto segue: "... di poter utilizzare unicamente gli impianti esistenti per la produzione di conglomerato bituminoso con il solo apporto del fresato che verrebbe così, previo stoccaggio giornaliero minimo funzionale alla corretta operatività delle macchine, immesso nel ciclo produttivo.

*Così facendo l'azienda rinuncia ad effettuare impianto di selezione ed a trattare qualsiasi codice che non sia il fresato che verrebbe così solo trasportato ed inserito direttamente nell'impianto esistente secondo la percentuale prevista dalle leggi e dai capitolati per il risparmio di materia vergine.*

*La modalità operativa testè richiesta non comporterebbe un incremento delle emissioni né un aggravio su alcuna matrice ambientale e permetterebbe un indubbio vantaggio consistente nel recupero di risorse naturali ed ambientali ovvero una più corretta performance ambientale dell'azienda. ..."*

Con nota prot. prov.le n. 7055/P del 11.02.2016 lo scrivente Settore trasmetteva all'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento, la precedente nota prot. 6905/A.

In data 16.02.2016 si teneva la conferenza di servizi

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto note prot. 379 del 13.01.2016, acquisita al prot. prov.le n. 1799/A del 15.01.2016 e prot. 900 del 25.01.2016, acquisita al prot. prov.le n. 3753/A del 25.01.2016 - *"... Si invita pertanto il titolare dell'attività a specificare l'ambito della istanza in oggetto rispetto ai procedimenti di prevenzione incendi specificati in precedenza. ..."*.

La Società dichiarava quanto segue: *"Alla luce della nuova richiesta di rimodulazione presentata, si chiede un rinvio dei lavori della conferenza di servizi, al fine di permettere alla Regione Puglia – Servizio Gestione dei Rifiuti di poter effettuare ulteriori valutazioni in merito alla richiesta di che trattasi."*

Prendendo atto della nuova e mutata situazione che il proponente aveva posto in essere e alla luce di quanto dichiarato dalla Società stessa, si comunicava l'aggiornamento dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva al giorno 16 marzo 2016 alle ore 11.00.

Con nota prot. prov.le n.8037/P del 17.02.2016 lo scrivente Settore trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi, specificando che i lavori della stessa si intendevano aggiornati al 16.03.2016.

Con nota prot. 1875 del 17.02.2016, acquisita al prot. prov.le n. 8181/A del 18.02.2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia comunicava quanto segue: *"... questo Segretariato Regionale non potrà essere presente alla suddetta conferenza di servizi in quanto le istruttorie tecniche delle Soprintendenze di settore non risultano ancora completate. ..."*

Con nota prot. 1470 del 18.02.2016, acquisita al prot. prov.le n. 8599/A del 19.02.2016, l'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia rappresentava quanto segue: *"[... omissis...] Tuttavia, confermando il parere già fornito con nota prot. n. 12088 del 15.12.2015 (allegata alla presente) e nel consueto spirito di collaborazione istituzionale, lo scrivente Servizio fa rilevare che il riutilizzo di materiale di risulta derivante dalla fresatura stradale appare configurarsi comunque come attività di recupero di rifiuti che necessiterebbe di specifica autorizzazione. ..."*

Con nota prot. prov.le n. 9082/P del 23.02.2016 lo scrivente Settore trasmetteva copia delle precedenti note prot. 1875 del 17.02.2016 e prot. 1470 del 18.02.2016.

In data 16.03.2016 si teneva la conferenza di servizi conclusiva.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 3202 del 14.03.2016, acquisita al prot. prov.le n. 12824/A del 14.03.2016 - *"... Si ribadiscono i contenuti della nota di questo Comando protocollo n. 900 del 25/01/2016 già trasmessa a codesto Ufficio."*
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 16892 del 16.03.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 13277/A – *"[... omissis...] Poiché il riutilizzo del fresato (CER 170302) per la produzione di conglomerato bituminoso costituisce attività di recupero rifiuti, permangono le condizioni di incompatibilità già espresse, anche per questa ipotesi, per quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti (PPTR e Piano Gestione Rifiuti della Regione Puglia). Pertanto si conferma il parere non favorevole già espresso con nota prot. 62416 del 30.10.2015."*
- Ente di Gestione Provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – nota prot. prov.le n. 13371/int del 16.03.2016 – preavviso archiviazione istanza.

Il rappresentante del Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dichiarava quanto segue: *"A seguito del mancato riscontro di quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 della nota prot. 145412 del 29.10.2015, si ritiene decaduto il parere favorevole espresso con la nota in riferimento."*

I lavori della conferenza si chiudevano con l'espressione del parere non favorevole all'intervento di cui alle

istanze di VIA e Autorizzazione Unica (ex art. 208 D.Lgs. 152/06 smi) in oggetto riportate.

Con nota prot. prov.le n. 13849/P del 18.03.2016 lo scrivente Settore trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi e contestualmente comunicava ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90 smi che avrebbe concluso i procedimenti presentati dalla medesima Società ai sensi della L.R. 11/2001 e del D.Lgs. 152/2006, con l'espressione del giudizio negativo riguardo la compatibilità ambientale ed il diniego dell'autorizzazione unica per il progetto di: *"adeguamento tecnologico logistico-ambientale dell'impianto per la produzione di calcari, calcari stabilizzati e di conglomerati bituminoso-cementizi sito in località Grottafornara del Comune di Statte"*.

Si rammentava, infine, che entro il termine normativamente previsto di 10 giorni, la ditta avrebbe potuto presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La società riceveva la predetta nota, inviata via Posta Elettronica Certificata, in data 18.03.2016.

Si evidenzia che, decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ex art. 10 bis della 241/90, il proponente non produceva alcuna osservazione e/o documentazione in merito.

#### **Alla luce di quanto sopra,**

Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia punto 16.1 dell'allegato alla DGR n. 1023 del 19.05.2015 che definisce: *"I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo si applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013, relativamente a:*

3. *nuovi impianti*

4. *modifiche agli "impianti esistenti" che comportano:*

- *mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;*
- *modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica)."*

**Considerato** che l'intervento di che trattasi si configura come un nuovo impianto in termini di nuova attività di gestione rifiuti e che pertanto permangono le criticità evidenziate nella prima conferenza di servizi del 30.10.2015:

1. *L'area di intervento è interessata dal vincolo Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine". A tal proposito, si evidenzia che il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornato con DGR 1023/2015, prevede un grado di prescrizione "escludente" per la realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti in aree naturali protette e parchi naturali, così come riportato al punto 16.1 del medesimo Piano, nonché nell'allegata tabella di sintesi del sistema vincolistico di riferimento in base ai differenti comparti ambientali.*
2. *L'intervento interessa il vincolo beni paesaggistici 6.2.2 "parchi e riserve" di cui al PPTR approvato giusta DGR n. 176 del 16.02.2015. Si rappresenta che l'art. 71 co. 3 lett. a1) delle NTA del PPTR dispone che: "nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*  
*a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti."*
3. *L'area interessata dall'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi non risulta ad oggi stralciata dal piano di coltivazione della cava.*

**Viste** le note degli Enti ed Amministrazioni intervenuti nei procedimenti coordinati di che trattasi. In particolare:

- note della Regione Puglia Ufficio Rifiuti prot. 12088 del 15.12.2015 e prot. 1470 del 18.02.2016 che confermano al caso de quo l'applicazione delle previsioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali con riferimento ai criteri localizzativi di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- parere non favorevole di ARPA Puglia prot. 62416 del 30.10.2015, riconfermato con note prot. 1620 del 12.01.2016 e prot. 16892 del 16.03.2016.
- parere favorevole decaduto del Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica espresso nella seduta di conferenza di servizi del 16.03.2016.
- Ente di Gestione Provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" – nota prot. prov.le n. 13371/int del 16.03.2016 – preavviso archiviazione istanza.

**Considerato** pertanto che non risultano superate le criticità in merito alla non conformità dell'intervento al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia ed al PPTR in termini localizzativi in quanto l'intervento ricade nel Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine".

**Considerato** che i lavori della Conferenza di Servizi si sono conclusi con l'espressione del parere non favorevole per l'intervento di cui alle istanze di VIA e Autorizzazione Unica (ex art. 208 D.Lgs. 152/06 smi) in oggetto riportate.

Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione. I sottoscritti attestano di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attestano, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Il responsabile del procedimento istruttorio VIA  
Funzionario Tecnico  
*F.to Ing. Dalila Birtolo*

Il responsabile del procedimento istruttorio AU  
Istruttore Direttivo Tecnico  
*F.to Ing. Aniello Polignano*

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

**DETERMINA**

- 1) **di esprimere** – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – **giudizio negativo riguardo la compatibilità ambientale ed il diniego dell’Autorizzazione Unica** per il progetto di : *“adeguamento tecnologico logistico-ambientale dell’impianto per la produzione di calcari, calcari stabilizzati e di conglomerati bituminoso-cementizi sito in località Grottafornara del Comune di Statte”*, proposto dalla società G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.;
- 2) di notificare il presente provvedimento alla società G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. – P.IVA 01823540735 – sede legale in Taranto, via Galeso n. 28 – Legale Rappresentante p.t. Sig.ra Giovanna Del Prete;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, così come disposto dall’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- 5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Martino DILONARDO